



Allegato B) approvato con decreto n. 349/2018 della PF Bilancio Ragioneria e contabilità

## REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE

### SCHEMA DI CONVENZIONE

#### PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE MARCHE

- Art. 1 – Oggetto della Convenzione
- Art. 2 – Modalità di espletamento
- Art. 3 – Durata
- Art. 4 – Modalità di pagamento del corrispettivo
- Art. 5 - Vigilanza
- Art. 6 – Variazioni alla Convenzione
- Art. 7 - Subappalto
- Art. 8 – Responsabilità ed obblighi
- Art. 9 - Tracciabilità
- Art. 10 – Obblighi di riservatezza
- Art. 11 – Trattamento dei dati personali
- Art.12 – Diritti di proprietà, brevetti industriali e diritti di autore
- Art. 13 – Cessione della Convenzione e del credito
- Art. 14 – Garanzia definitiva
- Art. 15 - Penali
- Art. 16 – Risoluzione anticipata della Convenzione e recesso unilaterale
- Art. 17 – Oneri vari
- Art. 18 – Foro competente
- Art. 19 – Condizioni generali della Convenzione



## REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE

### CONVENZIONE

#### TRA

La Giunta della Regione Marche - C.F. 80008630420 (in seguito denominato Regione), rappresentata da \_\_\_\_\_ quale dirigente della Posizione di funzione “Bilancio, ragioneria e contabilità”, giusta deliberazione della Giunta regionale \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ domiciliata per la carica in Ancona, via Gentile da Fabriano n.9, di seguito denominata “Regione”,

#### E

la \_\_\_\_\_ (in seguito denominata “Tesoriere”), con sede sociale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, domiciliata per la carica presso la sede della banca in \_\_\_\_\_

#### PREMESSO CHE

- con decreto del dirigente della Posizione di funzione “Bilancio, ragioneria e contabilità” \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ sono stati approvati gli elaborati tecnici per l’avvio di una gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria della Giunta della Regione Marche per la durata di 36 mesi;
- con decreto del dirigente della Posizione di funzione “Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro” \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ è stata indetta una gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria della Giunta della Regione Marche, per la durata di 36 mesi;
- con decreto del dirigente della Posizione di funzione “Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro” \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio di Tesoreria della Giunta della Regione Marche per la durata di 36 mesi.

Le parti ben conoscono gli atti sopra citati e ad essi intendono far riferimento e pertanto si intendono integralmente recepiti anche se non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.



## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La Regione affida il servizio di tesoreria, afferente la Giunta regionale, al Tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria, di cui alla presente Convenzione, ha per oggetto il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo alla riscossione di tutte le entrate regionali e al pagamento di tutte le spese ordinate dalla Regione; il servizio ha per oggetto, altresì, la gestione delle carte di credito aziendali, il rilascio delle fidejussioni, l'amministrazione e la custodia dei titoli e dei valori di proprietà della Regione, alla concessione di anticipazioni di tesoreria e, infine, alla gestione di conti correnti bancari fuori dal regime di tesoreria unica.
3. Il Tesoriere si obbliga alla esecuzione del servizio in argomento in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente, nonché con l'osservanza delle modalità previste nella presente Convenzione, nel Capitolato speciale, nell'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara, che formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (rispettivamente Allegati nn. 1, 2 e 3).

### **ART. 2 MODALITA' DI ESPLETAMENTO**

1. Il servizio di tesoreria viene reso con diritto, per il tesoriere, ad un corrispettivo annuo così come indicato nell'offerta economica allegata alla presente Convenzione, spetta inoltre a quest'ultimo il rimborso delle spese sostenute per i bolli gravanti sugli ordinativi di incasso, di pagamento, sui conti di tesoreria e sugli estratti conto vari.
2. Gli interessi passivi sono calcolati sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria, eventualmente utilizzate dalla Regione, al tasso debitore determinato con la modalità indicata nell'offerta economica, senza applicazione di alcuna commissione. Gli eventuali interessi debitori, maturati giorno per giorno, sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Sono conteggiati con periodicità annuale al 31 dicembre di ogni anno solare e addebitati sul conto di tesoreria il primo marzo dell'anno successivo a quello di maturazione. Solo in caso di chiusura dell'anticipazione di tesoreria, quindi in deroga a quanto sopra, gli eventuali interessi debitori divengono esigibili e devono immediatamente essere pagati assieme ad ogni altro importo dovuto per l'estinzione dell'anticipazione medesima.  
Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora.
3. Gli interessi attivi sono calcolati sulle giacenze di cassa depositate sia nei conti correnti bancari esclusi dalla gestione della tesoreria unica, sia su quelle dei conti di tesoreria in caso di cessazione anticipata del regime di tesoreria unica e il ritorno al c.d. sistema di tesoreria mista. Il tasso creditore è determinato con la modalità indicata nell'offerta economica. Gli eventuali interessi creditor, maturati giorno per giorno, sono conteggiati con periodicità annuale, al lordo delle ritenute erariali e senza applicazione di alcuna commissione, e accreditati sul conto di tesoreria al 31 dicembre di ogni anno solare.



4. Il tasso di interesse debitore e quello creditore, come previsti nei commi precedenti, saranno variabili per tutta la durata della Convenzione.

Il tasso debitore non potrà mai essere inferiore allo zero, mentre ai fini della determinazione del tasso creditore si precisa che qualora il parametro di riferimento assuma il segno negativo, verrà forzato a zero e il tasso di interesse applicato sarà pari allo spread offerto.

5. Il servizio viene affidato dalla Regione e accettato dalla Tesoreria che lo eseguirà sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e risultanti dalla presente Convenzione, dal Capitolato speciale e dalle offerte presentate in sede di gara, che il Tesoriere conferma di conoscere.

### **ART. 3 DURATA**

1. La durata della presente Convenzione è di 36 mesi, a partire dal 01 gennaio 2019.

2. La Regione si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula della Convenzione, in tal caso la durata triennale della Convenzione decorre dalla data del verbale di avvio del servizio. Altrimenti, l'effettivo inizio del servizio dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione.

3. Il Tesoriere, nei tre mesi precedenti la scadenza della Convenzione, provvederà ad instaurare i necessari rapporti con il soggetto subentrante, al fine di consentire al nuovo Tesoriere l'espletamento delle attività, senza soluzione di continuità.

4. Il Tesoriere su richiesta della Regione ha l'obbligo di proseguire il servizio di Tesoreria, oltre il termine di scadenza della presente Convenzione, alle medesime condizioni, per un ulteriore mese.

5. Nella ipotesi in cui alla scadenza della Convenzione (ovvero scaduto il termine della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall'Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il Tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l'Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere. In tale ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi resi nelle more dell'attribuzione del servizio al tesoriere subentrante possono essere decise tra le parti o applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi, come nel tempo prodotti.

### **ART. 4 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo annuo dovuto al Tesoriere per la prestazione del servizio così come definito nell'art. 1 della presente Convenzione, è pari alla somma di euro \_\_\_\_\_ più IVA e verrà corrisposto direttamente all'esecutore stesso (per corrispettivo annuo è da intendersi il valore della base d'appalto proposta nell'offerta economica allegata).

2. Il corrispettivo più IVA, sarà liquidato con decreto del Responsabile del Procedimento, secondo le seguenti modalità:



pagamento quadrimestrale posticipato, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, ad eccezione dell'ultimo quadrimestre dell'anno che verrà pagato entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura.

Per dar corso al suddetto pagamento dovranno essere emesse delle fatture elettroniche, intestate alla Regione Marche – Giunta regionale, PF Bilancio, ragioneria e contabilità che dovranno contenere le seguenti informazioni: l'indicazione del codice fiscale del RUP, il riferimento alla presente Convenzione, il CIG relativo alla procedura aggiudicata, la tipologia di prestazione e il periodo di riferimento. La Regione provvede al bonifico dell'importo del corrispettivo più IVA sul conto corrente dedicato come da documentazione trasmessa

3. In caso di ritardo nei pagamenti, verranno applicati gli interessi a tasso legale a tacitazione di qualsiasi ulteriore pretesa.

4. Il pagamento sarà sospeso in caso di constatazione da parte del Rup di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni o di richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta. Il termine inizia di nuovo a decorrere dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

5. Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti temporanei e soggetti assimilati secondo la disciplina di gara, qualora il soggetto mandatario capogruppo emetta un'unica quietanza comprendente anche il corrispettivo relativo ai soggetti mandanti, deve precisare su ogni quietanza emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza dei singoli partecipanti. A tal proposito si precisa che per le predette quote non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente oggetto di quietanza. Il Tesoriere, unitamente alla trasmissione delle quietanze emesse secondo le modalità innanzi indicate, provvede, nel caso di subappalto a favore di micro, piccole e medie imprese, a comunicare al committente la parte delle prestazioni eventualmente eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La quietanza emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra descritti.

6. La Regione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procede a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui dalla verifica emerga un inadempimento a carico del beneficiario, la Regione applica quanto disposto dall'articolo 3 del predetto decreto di attuazione. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi delle norme citate.

7. Nel caso in cui il Tesoriere sia un raggruppamento temporaneo o un soggetto assimilato secondo la disciplina di gara e, così come riportato sul relativo atto di costituzione, ciascuna associata fatturi ed incassi pro quota, il committente provvede al bonifico dell'importo del corrispettivo sui conti correnti dedicati come da documentazione in atti. Il Tesoriere, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Regione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Tesoriere non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.



Il Tesoriere qualora abbia, di sua iniziativa, reso la prestazione con caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una prestazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se le prestazioni avessero le caratteristiche stabilite.

8. Variazioni di qualità in corso di prestazione dovranno, comunque, essere anticipate per iscritto alla Regione.

9. Il Tesoriere ha diritto al rimborso delle spese sostenute per i bolli gravanti sugli ordinativi di incasso, di pagamento, sui conti di tesoreria e sugli estratti conto vari. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione delle suddette spese, addebitando l'ultimo giorno lavorativo di ciascuna mensilità a cui il documento contabile sopra indicato viene emesso, mediante l'apertura di un provvisorio di uscita ed emettendo una nota spese riepilogativa. La Regione, effettuati i dovuti riscontri, emette i relativi mandati a regolarizzazione o procede alla richiesta di storno dell'addebito. Le spese inerenti i bolli sugli estratti conto delle carte di credito aziendali vengono addebitate direttamente dal gestore del circuito, con addebito nell'estratto conto mensile.

## **ART. 5 VIGILANZA**

1. La vigilanza sulla gestione del servizio è esercitata dalla Regione attraverso la struttura competente in materia di ragioneria, ai sensi dell'art. 69 della legge regionale n. 31/2001.

2. Essa dispone, in particolare, ispezioni generali agli uffici, alle scritture ed agli sportelli adibiti al servizio, volte ad assicurare la piena osservanza della presente convenzione e del capitolato speciale.

3. La struttura di cui al punto 1, accertata una inadempienza del Tesoriere agli impegni previsti dalla Convenzione, provvede a farne formale contestazione e ad intimare l'adempimento, assegnando allo scopo un adeguato termine.

4. La vigilanza ed il riscontro esercitati dagli incaricati dalla Regione sulla gestione del servizio di tesoreria non comporta esclusione o diminuzione della responsabilità del Tesoriere.

## **ART. 6 VARIAZIONI ALLA CONVENZIONE**

1. Durante il periodo di validità della presente convenzione, di comune accordo fra le parti, nei limiti e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016, potranno essere specificate modalità operative di ordine tecnico di espletamento del servizio, ritenute necessarie od opportune per il migliore svolgimento del servizio stesso e/o disponibilità di nuovi mezzi tecnologici. Gli accordi potranno essere formalizzati in ogni caso mediante atto scritto.

2. Ogni altra modifica della presente convenzione sarà soggetta al disposto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dovrà avvenire con le modalità di cui al medesimo decreto o di cui alle linee guida ANAC applicabili o in base ad ogni altra disposizione vigente o che sarà emanata in materia.



3. Il Tesoriere non può per nessun motivo introdurre di propria iniziativa variazioni al servizio oggetto della presente Convenzione che non siano state disposte e preventivamente approvate dall'Ente.

4. E' facoltà della Regione richiedere modificazioni migliorative delle modalità di espletamento del servizio, in conseguenza di mutamenti normativi. Nel suddetto caso, il Tesoriere è tenuto a dar corso alle richieste della Regione senza poter opporre eccezione alcuna e senza diritto, per quest'ultimo, a richiedere alcun corrispettivo aggiuntivo o indennizzo.

### **ART. 7 SUBAPPALTO**

1. È ammesso il subappalto nei limiti e nelle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che, qualora il fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare successivamente le prestazioni oggetto della presente gara.

### **ART. 8 RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI**

1. Ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. n. 118/2011 il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati alla regione o a terzi.

2. Il Tesoriere risponde, altresì, con il proprio patrimonio sia nei confronti della Regione che nei confronti di terzi della regolarità e tempestività delle prestazioni eseguite in adempimento della presente convenzione.

3. In caso di affidamento del servizio ad un raggruppamento di banche, gli affidatari sono rappresentati nei rapporti contrattuali intrattenuti con la Regione dalla mandataria capogruppo. La responsabilità dell'esatto adempimento della convenzione di tesoreria ricade in via solidale su ciascun componente del raggruppamento.

4. Il Tesoriere assume, a suo esclusivo carico, tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del personale dalla stessa utilizzato per l'esecuzione del servizio. Esso è tenuto, inoltre, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti adibiti al servizio, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

5. Il Tesoriere, con riferimento all'assegnazione di un locale per l'apertura dello sportello interno degli uffici della Giunta regionale, dichiara di aver ricevuto e di conoscere le informazioni relative ai rischi specifici della sede regionale ospitante e i piani di emergenza ed evacuazione dell'edificio presso cui è prestata l'attività lavorativa.

### **ART. 9 TRACCIABILITA'**



1. I pagamenti in dipendenza della presente convenzione possono essere effettuati dalla Regione, in favore del Tesoriere, tramite bonifico ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. La Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, dell'ANAC-Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP – Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici), paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dispone che “gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio delle procedure di affidamento”, in quanto il servizio viene qualificato come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, pertanto null’altro è richiesto.

### **ART. 10 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Il Tesoriere ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della presente convenzione.

2. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Tesoriere è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. Il Tesoriere potrà citare gli elementi essenziali della presente convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare e appalti, previa autorizzazione della Regione.

### **ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti si impegnano, per quanto di competenza, alla puntuale applicazione di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016- GDPR - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

2. Il Tesoriere ha l'obbligo di operare il trattamento dei dati personali di proprietà della Regione ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto, rispettando tutte le prescrizioni della normativa vigente.

3. La Regione nella qualifica di "Titolare" del trattamento dei dati personali nomina, con il presente contratto, il Tesoriere quale "Responsabile del trattamento" (Art. 28 EU 2016/679), in relazione all'oggetto della convenzione. Il Responsabile ha l'obbligo di operare il trattamento dei dati personali di proprietà della Regione ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto e non



ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

#### 4. Il Responsabile del trattamento:

- dichiara di possedere tutti i requisiti per il conferimento dell'incarico stesso ai sensi dell'art.28 EU 2016/679;
- tratta i dati personali nel rispetto e conoscendo la vigente normativa e soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza nonché siano state adeguatamente formate sugli obblighi e i comportamenti da tenere nel trattamento dei dati personali;
- adotta tutte le misure richieste dalla vigente normativa a tutela della sicurezza del trattamento in particolare per rispettare i principi di *riservatezza*, *integrità disponibilità e resilienza* dei dati;
- rispetta le condizioni prescritte dalla vigente normativa per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti al fine di garantire la sicurezza dei dati, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- su richiesta della Regione restituisce tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancella le copie esistenti;
- mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, ivi compreso un apposito Registro dei Trattamenti compiuti in nome e per conto del Titolare;
- informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento europeo o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- è tenuto ad agire in nome e per conto del Titolare, dal quale risponde direttamente e del quale sarà tenuto a rispettare con la dovuta diligenza e puntualità dettami ed istruzioni, senza alcuna possibilità di potervi derogare;
- verrà prontamente istruito a trattare i dati in oggetto del presente articolo, dal Titolare del trattamento, fornendo le istruzioni relative alla sicurezza e agli altri adempimenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo informativa, registro dei trattamenti, comunicazione tempestiva di eventuali data breach, ecc);
- nel caso in cui non dovesse adempiere alle prescrizioni impartite dal Titolare e/o comunque violasse una delle disposizioni previste nel Contratto risponderà a titolo di responsabilità contrattuale, fermo ed impregiudicato il maggior danno conseguente a tali inadempimenti. Inoltre, fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento Europeo n.2016/679, se il Responsabile del trattamento viola una delle presenti disposizioni contrattuali, e/o comunque una delle disposizioni del Regolamento Europeo n.2016/679, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, sarà considerato Titolare del trattamento in questione, e perciò stesso autonomamente responsabile in via solidale con il Titolare originario;



- in caso di azione da parte di terzi volta ad ottenere un risarcimento per aver subito un danno causato da una violazione del Regolamento da parte del Titolare o Responsabile, entrambe le parti saranno tenute in solido al risarcimento del danno per l'intero ammontare del medesimo a meno che non dimostrino che il danno non è a loro imputabile.

5. La nomina a Responsabile del trattamento avrà durata fino alla scadenza contrattuale. La nomina decadrà comunque automaticamente in caso di revoca o interruzione anticipata dall'incarico, oppure in qualsiasi momento a insindacabile giudizio della Regione.

6. Il Tesoriere, per quanto indicato nel presente articolo, solleva nel più ampio dei modi la Regione da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall'attività svolta.

## **ART. 12 DIRITTI DI PROPRIETA', BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE**

1. La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Tesoriere abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

2. Il Tesoriere si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di software, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, tenendo indenne la Regione da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali.

## **ART. 13 CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEL CREDITO**

1. E' fatto divieto al Tesoriere di cedere il presente contratto, fatte salve le ipotesi espressamente previste dalla legge.

## **ART. 14 GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Tesoriere per la sottoscrizione della convenzione è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione.

2. L'importo della garanzia di cui al precedente comma è stabilita in misura pari al 10% del valore dell'appalto.

3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della



liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La Regione ha diritto, inoltre, di rivalersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dall'art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

4. La Regione può richiedere al Tesoriere il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte.

## **ART. 15 PENALI**

1. L'esecuzione della presente Convenzione sarà diretta per la Regione dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito definito RUP) Le attività dovranno essere svolte con le modalità definite dal D.Lgs. n. 50/2016 oltre che in base ad ogni altra disposizione e linea guida ANAC che sarà emanata in materia. La Regione accerta tramite il RUP la conformità delle prestazioni rese dal Tesoriere alle prescrizioni contrattuali.

2. In caso sia di lievi che di gravi inadempienze o carenze rispetto alle prestazioni contrattuali previste, la Regione provvede alla contestazione delle stesse al Tesoriere. Quest'ultimo potrà, entro il termine perentorio fissato dalla Regione, che non potrà essere minore di 15 giorni dalla formale contestazione, eseguire la prestazione contestata, ovvero presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Tesoriere abbia risposto, la Regione valuterà se applicare le penali previste dalla presente convenzione e/o di avvalersi della facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione ai sensi del successivo art. 15. Spetta al Tesoriere l'onere di risolvere l'inadempimento contestato, il pagamento di eventuali maggiori danni subiti dalla Regione e dai privati, fatta salva la dimostrazione che l'inadempimento o ritardo siano dipesi da cause di forza maggiore o da comportamenti imputabili alla Regione.

3. Qualora il Tesoriere non provveda al pagamento della penale applicata, la Regione potrà rivalersi sulla garanzia prestata senza bisogno di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Tesoriere è tenuto al reintegro integrale della garanzia prestata entro un mese dalla ricezione della comunicazione.

4. La penale applicabile sarà pari ad importo che va da un minimo di 0,3 per mille ad un massimo dell'1 per mille del valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo dell'adempimento e comunque complessivamente non superiore a quello della garanzia definitiva, così come definito nell'art. 14. La valutazione della penale è decisione insindacabile della Regione.

## **ART. 16 RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO UNILATERALE**

1. E' facoltà della Regione procedere alla risoluzione della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa dichiarazione da comunicarsi all'esecutore mediante PEC, al verificarsi di una delle seguenti circostanze di fatto:

a) violazione delle disposizioni di legge statale, regionale, dei regolamenti, del capitolato o in caso di perdita da parte del Tesoriere del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità



professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale previsti in sede di gara;

b) al verificarsi di gravi inadempienze o carenze rispetto alle prestazioni contrattuali previste, nonché di gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Regione;

c) al verificarsi di lievi e ripetute inadempienze e/o carenze rispetto alle prestazioni contrattuali previste, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Regione e per le quali siano state applicate, nel corso della durata della convenzione, penali il cui importo complessivo sia superiore a quello della garanzia definitiva, così come definito dall'art. 14;

d) in caso di mancata integrazione della garanzia definitiva parzialmente o totalmente escussa, entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione;

e) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto della convenzione, da parte del Tesoriere;

f) qualora il Tesoriere venga ammesso a procedure concorsuali, con decorrenza dall'inizio delle procedure medesime;

g) in caso di scioglimento, di liquidazione del Tesoriere;

h) qualora il Tesoriere non abbia provveduto a quanto disposto nell'art. 1, comma 5 del Capitolato speciale o ad ogni altra proposta migliorativa del servizio come e se indicata nell'offerta tecnica.

2. In caso di risoluzione contrattuale, su richiesta esplicita della Regione, il Tesoriere decaduto avrà l'obbligo di assicurare la continuità del servizio alle medesime condizioni contrattuali con i medesimi livelli di servizio, fino a quando la Regione non l'avrà assegnato ad altri. In ogni caso, il Tesoriere si impegna a fornire alla Regione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso e ad assicurare il completamento delle attività indifferibili, sino all'aggiudicazione della nuova Convenzione di tesoreria.

3. La Regione si riserva il diritto di recedere dalla convenzione qualora il servizio appaltato diventi oggetto di una convenzione stipulata da CONSIP S.p.a., ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi rispetto a quelli oggetto della presente convenzione e il Tesoriere non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge n. 488/1999.

4. E' facoltà della Regione recedere, ai sensi dell'articolo 1671 c.c., unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di gravi motivi di interesse pubblico ovvero per intervenute modifiche legislative regolanti il servizio di tesoreria.

## **ART. 17 ONERI VARI**

1. Tutti gli eventuali adempimenti fiscali e tributari della Convenzione sono a carico del Tesoriere, salvo i rimborsi di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Il Tesoriere è tenuto o a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa da questo richiamata, alla Regione entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara. Al presente contratto si applica, agli effetti della registrazione, il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986.



## **ART. 18 FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

## **ART. 19 CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE**

1. La sottoscrizione della presente Convenzione e dei suoi allegati da parte del Tesoriere equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di tesoreria ed appalti pubblici, alla cui osservanza è tenuto il Tesoriere.

2. Il Tesoriere sarà ritenuto responsabile delle azioni e delle procedure adottate in corso di affidamento e non preventivamente concordate con la Regione e si impegna a mantenerla in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi.

3. Le clausole della presente convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula della stessa.

4. E' facoltà della Regione in caso di gravi motivi di interesse pubblico ovvero per intervenute modifiche legislative regolanti il servizio di tesoreria non addivenire all'aggiudicazione della convenzione ovvero alla sua sottoscrizione.

5. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Regione e il Tesoriere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente Convenzione saranno risolte, qualora possibile, mediante ricorso alla transazione o con accordo bonario secondo le modalità indicate rispettivamente agli articoli 206 e 209 del Decreto Legislativo n. 50/2016.



### **APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA**

Il Tesoriere, ai sensi degli articoli 1341 e 4342 c.c., dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel contratto e, in particolare, dichiara di approvare specificatamente gli articoli di seguito elencati:

ART. 6 - VARIAZIONI ALLA CONVENZIONE

ART. 8 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI

ART. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

ART. 13 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEL CREDITO

ART. 15 - PENALI

ART. 16 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO UNILATERALE

ART. 17 - ONERI VARI

ART. 18 - FORO COMPETENTE

ART. 19 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, \_\_\_\_\_

**PER LA REGIONE MARCHE**

\_\_\_\_\_

**PER IL TESORIERE**

\_\_\_\_\_